

3. Violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, sviamento di potere.
4. Protezione e trattamento favorevole della IC Millennium/Bcp relativamente all'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e alla violazione degli obblighi comunitari in materia di liberalizzazione della circolazione dei capitali.
5. Violazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»).

Ricorso proposto il 21 gennaio 2016 — Sovena Portugal — Consumer Goods/UAMI — Mueloliva (FONTOLIVA)

(Causa T-24/16)

(2016/C 106/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sovena Portugal — Consumer Goods, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: D. Martins Pereira, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mueloliva, SL (Cordova, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio denominativo «FONTOLIVA» — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 107 792

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 4 novembre 2015 nel procedimento R 1813/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il presente ricorso;
- annullare integralmente la decisione impugnata;
- rettificare la decisione impugnata, sulla base dei motivi invocati nel presente ricorso e dichiarare il riconoscimento della protezione al marchio internazionale n. 1 107 792 FONTOLIVA nell'Unione europea;
- condannare l'UAMI a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente, comprese le spese sostenute nel procedimento dinanzi all'UAMI;
- condannare la controinteressata a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi all'UAMI.

Motivi invocati

- Estinzione del marchio spagnolo anteriore n. 780 071 FUENOLIVA;
- Insufficienza della prova di uso effettivo del marchio anteriore;

- Insussistenza del rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- Esistenza di due marchi anteriori FONTOLIVA in Spagna.

Ricorso proposto il 25 gennaio 2016 — Haw Par/UAMI — Cosmowell (GelenkGold)

(Causa T-25/16)

(2016/C 106/45)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Haw Par Corp. Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentanti: R. Härer, C. Schultze, J. Ossing, C. Weber, H. Ranzinger, C. Gehweiler, C. Brockmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cosmowell GmbH (Sankt Johann in Tirol, Austria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «GelenkGold» — Marchio comunitario n. 9 957 978

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 4 novembre 2015 nel procedimento R 1907/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI e la controinteressata a sopportare i costi sostenuti dalla ricorrente dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 25 gennaio 2016 — Caffè Nero Group/UAMI (CAFFÈ NERO)

(Causa T-29/16)

(2016/C 106/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Caffè Nero Group Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: L. Cassidy, solicitor)